

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 22/2001



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 4 maggio 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale l'Ente di previdenza ed assistenza dei medici (ENPAM), successivamente trasformato in fondazione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 3, comma 5, del suindicato decreto legislativo n. 509 che attribuisce alla Corte dei conti il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie e affida alla medesima il compito di riferire annualmente al Parlamento;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1999, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Giovanni Casciani e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. 2

MOD. 2



Corte dei Conti

P.Q.M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1999 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giovanni Casciani

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in segreteria il **15 MAG. 2001**

IL DIRETTORE AMM.VO CONTABILE

Avv. Vincenzina Azarà

Per copia conforme

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.M. - ENTE
NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI
ODONTOIATRI - PER L'ESERCIZIO 1999**

SOMMARIO

- Premessa

1. Generalità
2. Prescrizioni del D.L.vo n. 509 del 1994
3. Gli organi
4. La situazione patrimoniale
5. Il conto economico
6. Le sei gestioni previdenziali: contributi e prestazioni
7. Le due gestioni previdenziali generali: quota "A" e quota "B"
8. Il Fondo di previdenza dei medici convenzionati generici
9. Il Fondo di previdenza dei medici convenzionati ambulatoriali
10. Il Fondo di previdenza dei medici convenzionati specialisti esterni
11. Il Fondo di previdenza del personale
12. La gestione corrente al netto dei contributi e delle prestazioni
13. Sintesi conclusiva

Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria della Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - fino al 1998¹.

Si procede ora al referto, in attuazione dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1999, con riferimenti al 1998, nonché sugli eventi salienti intervenuti successivamente sino a data corrente.

E' di tutta evidenza, invero, che nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e l'attuale data sono intervenuti rilevanti fatti gestori e vicende giuridiche.

Specificamente, nel corso dell'anno 2000, significativa valenza hanno acquisito le questioni attinenti all'approvazione delle modifiche dello statuto, a seguito di definizione del contenzioso giudiziario promosso nel 1996, nonché alla conseguente ristrutturazione degli organi, sulle quali sarà svolto un opportuno ed adeguato approfondimento nei paragrafi successivi.

Particolare rilievo assume, inoltre, la nota datata 3 novembre 2000, con la quale i Presidenti dell'ENPAF, dell'ENPAM e dell'ENPAV hanno ritenuto congiuntamente necessario rappresentare a diversi destinatari, fra i quali il Ministro delle finanze, i Presidenti delle Commissioni permanenti delle finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la Corte dei conti, la gravissima situazione venutasi a determinare per gli Enti di previdenza di categoria, che ancora procedono alla riscossione dei contributi previdenziali tramite ruolo, in merito alla questione concernente la riscossione del contributo dell'anno 2000, connessa alla riforma della procedura di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

In questa premessa va, altresì, ricordato che l'ENPAM, sottoposto in base al D.P.R. 27 giugno 1964 al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, anche dopo la trasformazione in Fondazione di diritto privato in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è rimasto assoggettato al controllo della Corte dei conti in considerazione del perseguimento di fondamentali interessi prettamente pubblici della propria gestione, alimentata da un gettito parafiscale, nonché in adesione alla specifica previsione di sindacato-referto contenuta in detto decreto legislativo.

¹ Fra le relazioni presentate vedasi, da ultimo, quella per gli esercizi 1997 e 1998, in Atti parlamentari, XIII Legislatura, Documento XV, n. 244.

L'attività previdenziale della Fondazione è disciplinata, com'è noto, da molteplici fonti normative, tra le quali di fondamentale importanza i regolamenti, soggetti ad approvazione ministeriale, che disciplinano i vari Fondi previdenziali gestiti dall'ENPAM e che costituiscono nella sostanza, anche se configurabili come fonte di normativa secondaria, espressione di potestà regolamentare autonoma.

È opportuno, infine, precisare in questa premessa del referto che l'inclusione del termine "odontoiatri" nella denominazione E.N.P.A.M. deriva dal fatto che, in sede di trasformazione dell'Ente in Fondazione senza scopo di lucro e con la personalità giuridica di diritto privato, con conseguente stesura del nuovo statuto, gli odontoiatri sono stati definitivamente inseriti fra le categorie di sanitari assicurati dalla Fondazione.

1. Generalità

Prima di passare all'esame dell'attività gestionale dell'Ente e dei sistemi previdenziale e assistenziale, è opportuno soffermarsi su alcune notazioni generali, connesse alla intervenuta definitiva trasformazione dell'ENPAM in una Fondazione con un nuovo ed operante statuto.

E' conveniente poi sia un'attenta valutazione dell'osservanza delle prescrizioni poste con il D.L.vo n. 509 del 1994 in tema di bilanci tecnici nonché di speciale riserva legale e di certificazione dei bilanci, sia una specifica illustrazione dell'attuale composizione degli organi dell'ENPAM.

Innanzitutto, in una breve sintesi dell'exkursus storico dell'Ente, va ricordato che la sua origine risale al 1937, allorché, nell'ambito dell'allora vigente sistema di rappresentanza sindacale, venne istituita una Cassa di assistenza per i medici, il cui riconoscimento giuridico, unitamente all'approvazione del relativo statuto, furono disposti con il R.D. 14 luglio 1937, n. 1484.

Nell'immediato dopoguerra, per effetto dell'art. 21 del D.L.vo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 e modificato con la L. 21 ottobre 1957, n. 1027, la tutela previdenziale e assistenziale gestita dalla Cassa assunse carattere di obbligatorietà.

Conseguentemente, l'originaria Cassa ha assunto con D.P.R. 27 ottobre 1950 l'attuale denominazione di ENPAM, che va riguardato, insieme ad altre consimili istituzioni, quale strumento dell'estensione delle forme di previdenza obbligatoria, proprie storicamente e concettualmente dei lavoratori dipendenti, a quelli autonomi ed ai liberi professionisti in particolare.

A seguito, quindi, del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509 - con il quale è stata data attuazione alla delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza - è stato attuato il passaggio dal regime pubblicistico a quello incentrato sulla disciplina del codice civile.

La privatizzazione dell'ENPAM ha avuto decorrenza formale dal 1° gennaio 1995, ma ha cominciato a produrre i primi concreti effetti successivamente, pervenendo compiutamente all'approvazione del nuovo statuto soltanto nel 2000, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale di quello approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro il 24

novembre 1995, che era stato poi impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Nella progressiva realizzazione della suindicata privatizzazione l'ENPAM ha redatto, a decorrere dal 1997, il bilancio consuntivo ispirato, in netta distinzione da quelli antecedenti, ai criteri civilistici propri della società per azioni, abbandonando, quindi, il precedente sistema contabile di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge chiaramente che il raffronto tra i dati di chiusura degli esercizi finanziari, con termini perfettamente omogenei secondo il medesimo modulo civilistico, è stato iniziato con i bilanci degli anni 1997 e 1998.

Analogo costruttivo raffronto può essere ora effettuato nel presente referto fra gli esercizi finanziari del 1998 e del 1999, ispirandosi ormai entrambi i relativi bilanci consuntivi integralmente ai criteri del codice civile propri della società per azioni e tenuto, inoltre, conto della presentazione anche nel bilancio consuntivo al 31 dicembre 1999, ai fini comparativi, di diversi dati relativi all'esercizio precedente.

Va, conseguentemente, innanzitutto sottolineato che il presente bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1999, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 30 giugno 2000, è stato redatto, in conformità alla procedura ormai consolidata con specifico riferimento ai precedenti esercizi 1997 e 1998, secondo i principi e gli schemi civilistici compatibili con le finalità istituzionali, sulla base dei prospetti raccomandati dalla Ragioneria generale dello Stato e deliberati dal Comitato direttivo nella riunione del 25 ottobre 1996.

Questo bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 è costituito, quindi, da tre documenti e cioè si compone di una situazione patrimoniale, di un conto economico e di una nota integrativa predisposta sulla falsariga di quella indicata dall'art. 2427 Cod. civ. per le società per azioni, con funzione illustrativa, come relazione esplicativa, dei dati sintetici riportati nei due altri indicati documenti.

Il documento contabile comprende, inoltre, la relazione illustrativa del Presidente e le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione.

Il Collegio sindacale si è pronunciato favorevolmente sull'approvazione del conto consuntivo 1999 ed anche la Società di revisione ha espresso sul bilancio un giudizio positivo.

Ciò premesso, conviene indubitabilmente, nella descrizione della progressiva indicata privatizzazione dell'ENPAM sul piano dei risultati concreti, porre una